

DECISIONE N. 819/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 marzo 1995

che istituisce il programma d'azione comunitaria «SOCRATE»

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare gli articoli 126 e 127,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁽³⁾,

deliberando conformemente alla procedura di cui all'arti-
colo 189 B del trattato ⁽⁴⁾,

considerando che il trattato, all'articolo 3, lettera p),
prevede che l'azione comunitaria comporta in particolare
un contributo ad un'istruzione e ad una formazione di
qualità; che il capitolo 3, titolo VIII del trattato è
specificamente riservato all'istruzione, alla formazione
professionale e alla gioventù;

considerando che ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1
del trattato la Comunità contribuisce allo sviluppo di
un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione fra
gli Stati membri e, se necessario, sostenendo ed inte-
grando la loro azione nel pieno rispetto della responsabi-
lità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto
dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema d'istru-
zione, nonché delle loro diversità culturali e linguistiche;

considerando che, conformemente al principio di sussidia-
rietà di cui all'articolo 3 B del trattato, la Comunità
interviene, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi
del presente programma d'azione SOCRATE non pos-
sono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri
e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli
effetti del programma, essere realizzati meglio a livello
comunitario;

considerando che in virtù dell'articolo 127, paragrafo 1
del trattato la Comunità attua una politica di formazione
professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati

membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi
ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione
della formazione professionale;

considerando che con la decisione 87/327/CEE ⁽⁵⁾ il Con-
siglio ha adottato il programma ERASMUS inteso a
promuovere la mobilità degli studenti universitari, e che
con la decisione 89/489/CEE ⁽⁶⁾ il Consiglio ha adottato
il programma LINGUA inteso a promuovere la cono-
scenza delle lingue straniere nella Comunità;

considerando che con la decisione 94/819/CE ⁽⁷⁾ il Consi-
glio ha adottato un programma d'azione per l'attuazione
di una politica della formazione professionale nella
Comunità europea (programma LEONARDO DA
VINCI); che è opportuno istituire un programma relativo
all'istruzione; che i due suddetti programmi sono comple-
mentari;

considerando che una parte delle misure previste nella
presente decisione riguarda anche la formazione profes-
sionale e che va quindi al di là dell'istruzione generale (la
quale comprende l'insegnamento superiore) che rientra
nell'ambito dell'articolo 126 del trattato; che per le
suddette misure si deve fare riferimento anche all'articolo
127 del trattato, senza che ciò implichi che il programma
SOCRATE possa essere considerato una delle misure di
applicazione della politica di formazione professionale ai
sensi dell'articolo 127;

considerando che, secondo le relazioni di valutazione dei
programmi ERASMUS e LINGUA, le cui conclusioni
figurano nella relazione della Commissione sui risultati e
le realizzazioni di tali programmi, la cooperazione nel
settore dell'istruzione conferisce un reale valore aggiunto
alle azioni condotte dagli Stati membri, per cui l'azione
comunitaria in questo ambito risulta di fondamentale
importanza;

considerando che il Memorandum della Commissione
sull'istruzione superiore e la relazione di sintesi delle
discussioni in seno agli Stati membri, nonché la risoluzi-
one del Parlamento europeo in materia ⁽⁸⁾, evidenziano
in particolare la necessità di una strategia comunitaria per
la promozione di una dimensione europea nella prepara-
zione di tutti gli studenti, siano essi mobili o meno,

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 3. 3. 1994, pag. 3 e

GU n. C 164 del 16. 6. 1994, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. C 217 del 6. 8. 1994, pag. 18.

⁽⁴⁾ Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 1994 (GU n. C 128 del 9. 5. 1994, pag. 479), posizione comune del Consi-
glio del 18 luglio 1994 (GU n. C 244 del 31. 8. 1994, pag.
51) e decisione del Parlamento europeo del 26 ottobre 1994
(GU n. C 323 del 21. 11. 1994, pag. 50). Progetto comune
del Comitato di conciliazione del 31 gennaio 1995.

⁽⁵⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1987, pag. 20. Decisione modificata
dalla decisione 89/663/CEE (GU n. L 395 del 30. 12. 1989,
pag. 23).

⁽⁶⁾ GU n. L 239 del 16. 8. 1989, pag. 24.

⁽⁷⁾ GU n. L 340 del 29. 12. 1994, pag. 8.

⁽⁸⁾ GU n. C 255 del 20. 9. 1993, pag. 161.